



24 MAR. 2014

COMUNE di CASTELLANETA

Prot. N. 7608

Ord. n. 18 del 24 MAR 2014

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 306/P.M. del 3 febbraio 2014 con cui la Polizia locale ha segnalato il fatto che i locali siti al civico 23 della via Salvo d'Acquisto sono attualmente utilizzati dalla ditta "Onoranze Funebri Padre Pio" di Leggieri Tiziana per un'attività che viene qualificata dall'intestataria della Ditta come espositiva ma che, per le modalità con cui è svolta [accesso di clienti favorito dalla configurazione del locale oltreché dalla presenza di attrezzature ed arredi di vario genere (scrivania, scaffale porta documenti, fotocopiatore, stampante, alcune sedie e sette casse funebri)] ed è reclamizzata nell'insegna apposta all'ingresso del locale, assume i connotati di una vera e propria attività commerciale o, almeno, di un'attività riconducibile all'agenzia di affari.

VISTO che la Ditta non dispone di alcun valido titolo per l'esercizio in Castellaneta di "attività funebre" [nella quale, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 34 del 15 dicembre 2008 deve ricondursi il "disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso" oltreché la "fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale"], non essendo all'uopo conferente il riferimento all'autorizzazione di cui la Ditta dispone per l'esercizio dell'attività in altro Comune.

RILEVATO, peraltro, che: a) è necessaria una nuova autorizzazione amministrativa [naturalmente, nelle forme contemplate dall'attuale ordinamento di settore] in caso di apertura, in altra zona, di un locale costituente ampliamento dell'esercizio già autorizzato, a nulla rilevando che il nuovo locale non sia destinato alla vendita, ma solo all'esposizione delle merci (così: Cass. pen. sez. VI 9 febbraio 1973 n. 1234); b) costituisce ampliamento dell'esercizio l'apertura di un nuovo locale destinato all'esposizione di merci in vendita presso l'esercizio già esistente nel caso in cui nei locali utilizzati per l'esposizione sia consentito l'accesso dei clienti (così: Cass. pen. sez. VI 11 aprile 1973 n. 1253/36).

RITENUTO, pertanto, che a più forte ragione non è consentito adibire un locale ad attività espositiva [anche nel caso che di effettiva attività espositiva si tratti] avvalendosi del titolo rilasciato da altro Comune.

VISTA la nota prot. n. 36136 del 6 febbraio 2014 con cui, sulla scorta di tali considerazioni in fatto e in diritto, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di chiusura.

RILEVATO che, avvalendosi della facoltà accordata con la predetta nota, la Ditta ha illustrato le proprie controdeduzioni (v. nota in data 17 febbraio 2014 acquisita al protocollo comunale il successivo 24 febbraio al n. 5199) precisando, in definitiva, che: a) "l'organo di Polizia Amministrativa deve cogliere sul fatto gli operatori della nostra azienda mentre svolgono attività di "agenzia d'affari" nel locale espositivo"; b) "il locale espositivo è sempre chiuso a chiave".



CONSIDERATO che le argomentazioni illustrate in tale scritto difensivo non sono idonee a superare le ragioni che hanno indotto a preannunziare l'impossibilità di consentire l'esercizio dell'attività in quanto:

- 1) la reale configurazione dei luoghi è tale da escludere che l'attività in essi svolta assuma i connotati di mera esposizione, dovendosi invece ritenere che si tratti di una vera e propria attività commerciale o, almeno, di un'attività riconducibile all'agenzia di affari;
- 2) quand'anche l'attività sia riconducibile all'ipotesi legale della "esposizione" deve ritenersi che non è consentito adibire un locale ad attività espositiva avvalendosi del titolo rilasciato da altro Comune.

DISPONE

il divieto di svolgere nei locali indicati in premessa ogni attività in qualsivoglia modo riferita alle "Onoranze funebri" e la contestuale adozione di ogni accorgimento idoneo a consentire l'accesso e/o la visione all'interno degli stessi da parte del pubblico.

Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare ricorso al TAR di Puglia – Sez. di Lecce – entro i 60 giorni successivi alla sua regolare notifica ovvero, in via alternativa, straordinario la Capo dello Stato entro i 120 giorni decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

Dispone, inoltre, la notifica del presente provvedimento alla parte interessata e la trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale per corretta osservanza della presente.



Il Dirigente
Dott. Paolo Larizza

